



Berna, 28 giugno 2017

Destinatari:

Governi cantonali

Legge federale sull'imposta preventiva (legge sull'imposta preventiva; LIP); avvio della procedura di consultazione

Onorevoli Presidenti,

Onorevoli Consiglieri di Stato,

Il 28 giugno 2017 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di indire presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli altri ambienti interessati una procedura di consultazione concernente la legge federale sull'imposta preventiva (perenzione del diritto al rimborso).

La consultazione termina il **19 ottobre 2017**.

In linea di principio, nel diritto vigente le persone domiciliate in Svizzera hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva. Tuttavia, esse perdono questo diritto se non dichiarano correttamente i redditi corrispondenti alle autorità fiscali. Nel 2014 si è giunti a una precisazione della prassi in base alle sentenze del Tribunale federale. Da allora il diritto al rimborso dell'imposta diretta decade sempre più spesso a causa di un'interpretazione più restrittiva di una dichiarazione corretta. Ciò ha alimentato critiche negli ambienti politici, economici e scientifici, dove si ritiene in parte ingiusto o addirittura illegittimo che l'imposta preventiva non sia rimborsata e si aggiunga all'imposta sul reddito.

Essenzialmente il concetto di dichiarazione corretta, come era recepito fino al 2014, deve essere disciplinato nella legge federale sull'imposta preventiva. Il nuovo adeguamento prevede che una dichiarazione non sia ritenuta corretta solo nei casi **previsti finora**, ossia

- per una dichiarazione nella dichiarazione d'imposta,
- per la correzione di errori di calcolo, o
- per una dichiarazione successiva spontanea effettuata dal beneficiario della prestazione gravata dall'imposta preventiva, ossia prima che l'autorità fiscale scopra l'omessa dichiarazione,

ma **d'ora in poi** sia possibile anche

- in caso di dichiarazione successiva del beneficiario della prestazione gravata dall'imposta preventiva in seguito a una richiesta dell'autorità fiscale, o



- se l'autorità fiscale calcola i redditi o la sostanza non dichiarati in base alle proprie conoscenze.

Tuttavia, la dichiarazione corretta – ad eccezione della correzione di errori di calcolo – deve essere effettuata sempre prima della scadenza del termine di opposizione relativo alla tassazione dei redditi e/o della sostanza. Sono inoltre eccettuati i casi in cui il beneficiario delle prestazioni gravate dall'imposta successiva non ha indicato intenzionalmente i redditi o la sostanza nella dichiarazione d'imposta.

Vi invitiamo a prendere posizione in merito all'avamprogetto e al rapporto esplicativo nonché all'entrata in vigore auspicabile del nuovo adeguamento e alle ripercussioni specifiche sui Cantoni (IT, personale ecc.).

La procedura di consultazione si svolge in forma elettronica. I documenti relativi alla consultazione sono disponibili all'indirizzo Internet:

<http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html>.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo pertanto a trasmettere i vostri pareri elettronicamente (in formato PDF e Word) entro il suddetto termine al seguente indirizzo di posta elettronica:

vernehmlassungen@estv.admin.ch.

Per domande e ulteriori informazioni sono a vostra disposizione i capiprogetto Nicole Krenger (tel. 058 462 23 95) e Simone Bischoff (tel. 058 462 73 69).

Distinti saluti



Ueli Maurer